

REGIME TARIFFARIO
PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

- A) Gli alunni frequentanti il primo ed il secondo ciclo di istruzione e formazione sono ammessi al servizio di mensa scolastica sulla base del regime di riduzione tariffaria illustrato nell'allegato C) della presente deliberazione, esclusivamente per la frequenza di attività didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie attuate dalle istituzioni scolastiche nel limite del monte ore annuale del percorso scolastico o formativo frequentato.
- B) Ai fini della frequenza di attività integrative o di ampliamento didattico attuate dalle istituzioni scolastiche al di fuori del monte ore annuale, gli alunni frequentanti il primo ed il secondo ciclo di istruzione e formazione possono essere ammessi al servizio di mensa con una tariffa pari al costo del pasto e comunque non inferiore ad euro 4,00.
- C) Gli studenti che ai fini della frequenza scolastica alloggiano fuori famiglia sono ammessi al servizio di mensa sulla base del regime di riduzione tariffaria illustrato nell'allegato C) della presente deliberazione sia per il pranzo che per il pasto serale.
- D) Con riferimento agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, per regime di semigratuità di cui all'art. 20, comma 5, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 deve intendersi il sistema di riduzione tariffaria illustrato nell'allegato C), adottato con la presente deliberazione.
- E) Gli alunni frequentanti il Centro Servizi per l'Infanzia della Provincia sono ammessi alla mensa scolastica in regime di gratuità.
- F) I minori che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza e presso famiglie per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali, sono ammessi al servizio di mensa scolastica ad una tariffa fissa pari ad euro 2,00 (corrispondente alla tariffa minima a carico del nucleo familiare con uno o due figli, così come indicato nell'allegato C) della presente deliberazione).
- G) I Comprensori della Provincia, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, possono, in relazione a particolari situazioni di disagio economico e sociale debitamente motivate, prevedere interventi temporanei finalizzati all'ammissione al servizio di mensa scolastica in condizioni di agevolazione economica ovvero anche di gratuità.